



Esami federali: promemoria per le commissioni d'esame e le commissioni per la garanzia della qualità

Ammissione dei detentori di un titolo di studio estero

1. Introduzione

Le decisioni d'ammissione agli esami federali spettano alla commissione d'esame (CE) o alla commissione per la garanzia della qualità (CGQ). La commissione è competente anche per la valutazione dell'ammissione delle persone che possiedono un titolo di studio estero.

Il presente promemoria illustra i principali criteri che la CE/CGQ dovrebbe utilizzare per la valutazione dei titoli di studio esteri.

2. Criteri per la valutazione dei titoli di studio esteri

Per la valutazione dei titoli di studio esteri la CE/CGQ dovrebbe applicare i criteri su cui si basa la SEFRI nelle procedure di riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di una professione non regolamentata¹, ossia il **livello di formazione** e la **durata della formazione**.

Un titolo di studio estero può essere equiparato a un diploma o a un certificato svizzero se sono soddisfatti i seguenti criteri:

- il titolo estero si basa su disposizioni legislative o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine;
- il **livello di formazione** è uguale;
- la **durata della formazione** è uguale.

Una formazione biennale è in genere paragonabile a un certificato federale di formazione pratica mentre una formazione di tre o quattro anni a un attestato federale di capacità (AFC).

3. Conclusione

Chi possiede un titolo di studio estero può pertanto essere ammesso agli esami di professione o agli esami professionali superiori se, dopo la scuola dell'obbligo, ha assolto una formazione professionale di base di almeno tre anni e, in particolare, può comprovare un'esperienza lavorativa pluriennale, eventualmente in Svizzera.

Devono inoltre essere rispettati gli altri requisiti d'ammissione previsti dal regolamento d'esame.

¹ Se il titolo estero di una professione il cui esercizio non è regolamentato soddisfa le condizioni di cui agli articoli 69 e 69a capoverso 1 lettere a e b dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr, RS **412.101**), la SEFRI classifica il titolo in base al sistema formativo svizzero mediante un'attestazione del livello, nel quadro della procedura di riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri.